



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI

Il Municipio di Melide richiama gli articoli 192 LOC, 44 RALOC e 42 ROC

ordina:

Oggetto

Art. 1

¹Il Municipio di Melide, nell'intento di disciplinare il parcheggio sul territorio comunale, di promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita dei quartieri residenziali, di limitare il traffico veicolare, favorire l'uso di mezzi di trasporto alternativi all'automobile e di ridurre le immissioni foniche e atmosferiche, istituisce delle zone di posteggio a pagamento e delle zone blu.

²Nelle zone in questione, allo scopo di agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, il Municipio concede speciali autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 che permettono l'uso senza limitazioni nel tempo dei parcheggi pubblici. Le agevolazioni sono estese anche ai concessionari di posti d'attracco ai porti comunali non residenti.

Basi legali

Art. 2

Basi legali della presente ordinanza sono gli articoli 3 cpv. 2, 4 e 37 cpv. 2 della Legge federale sulla circolazione stradale, l'articolo 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale d'applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale, gli articoli 19 e segg. ONC, l'art. 77 OAC, l'art. 48 OSStr, nonché l'art. 42 del Regolamento comunale.

Delimitazione delle zone di posteggio

Art. 3

Le zone di posteggio sono suddivise e denominate:

- ▶ Melide Alta, corrispondente al comparto di territorio situato a monte delle strade cantonali Via Giulio Pocobelli, Lungolago Giuseppe Motta e Via Cantonale (tratta Paradiso – Melide rotonda stazione FFS);
- ▶ Melide Bassa, corrispondente al comparto di territorio situato a valle della strada cantonale Via Giulio Pocobelli e Lungolago Giuseppe Motta.

Classificazione dei posteggi

Art. 4

I posteggi sono così definiti:

Zona Melide Alta

- posteggio Doyro
- zone blu

Zona Melide Bassa

- posteggio Lido e Swissminiatur
- posteggio ex Romantica
- zone blu



Autorizzazioni

Art. 5¹

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione le persone fisiche e gli operatori economici (persone fisiche e giuridiche) che risultano legalmente notificati e precisamente:

1) Zona Melide Alta

- a. i residenti nel comparto;
- b. i proprietari di residenze secondarie nel comparto;
- c. le aziende operanti nel comparto, aventi 3 o più collaboratori, se debitamente giustificate da esigenze di lavoro. Le aziende con un numero di dipendenti compreso fra 3 e 9 hanno diritto ad 1 autorizzazione, mentre che quelle con più di 9 dipendenti al massimo 2 autorizzazioni;
- d. altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente, limitatamente al posteggio ex Romantica.

2) Zona Melide Bassa

- a. tutti i residenti;
- b. tutti i proprietari di residenze secondarie;
- c. tutte le aziende operanti nel territorio comunale, aventi 3 o più collaboratori, se debitamente giustificate da esigenze di lavoro. Le aziende con un numero di dipendenti compreso fra 3 e 9 hanno diritto ad 1 autorizzazione, mentre che quelle con più di 9 dipendenti al massimo 2 autorizzazioni;
- d. i dipendenti di aziende che operano nel territorio comunale, limitatamente al posteggio ex Romantica;
- e. i concessionari di un attracco ai porti comunali non residenti, limitatamente al posteggio ex Romantica;
- f. i soci attivi e onorari del Tennis Club Melide che non rientrano fra i beneficiari di cui alle lettere precedenti, limitatamente al posteggio ex Romantica;
- g. altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente, limitatamente al posteggio ex Romantica.

Effetti

Art. 6²

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree demarcate a questo scopo, senza limitazione di tempo, ritenuto che le dimensioni dello stesso siano compatibili con la demarcazione degli stalli.

²L'autorizzazione è limitata all'area per cui è stata rilasciata, fatta eccezione di quella relativa alla zona Melide Alta che permette il posteggio anche in tutte le aree al di fuori dal comparto.

³L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio,

¹ Art. 5 – modificato RM 1214 – 24.11.2014

² Art. 6 – modificato RM 1210 – 28.9.2015



bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Esclusione

Art. 7³

Nelle aree di posteggio demarcate quali zone blu in Via Giulio Pocobelli (prospiciente i numeri civici 14 e 16), in Piazzetta Moretti, in via Stefano Franscini (piazzale presso la Casa Comunale) e all'estremità sud-ovest della passeggiata a lago Mario Gallino (a lato dell'Albergo Riviera), così come in ogni altra area munita di apposita segnaletica verticale, l'autorizzazione non esplica i suoi effetti ai sensi dell'art. 6.

Validità

Art. 8⁴

¹L'autorizzazione ha, di regola, validità annuale (anno civile).

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venire concessa anche per periodi più brevi.

³L'autorizzazione destinata ai beneficiari di cui all'art. 5 punto 2. lett. f) ha validità stagionale, segnatamente da marzo a ottobre.

Contrassegno

Art. 9

¹L'autorizzazione consiste in un contrassegno autoadesivo sul quale figura il periodo di validità e, se del caso, una sigla identificativa dell'area per cui è stata rilasciata.

²Il contrassegno deve essere incollato sul lato interno del parabrezza anteriore del veicolo in maniera ben visibile. Lo stesso è vincolato al veicolo per il quale è stato rilasciato e non è trasferibile.

³Se munito di una sigla identificativa, il contrassegno è valido solo per l'area indicata, riservato l'art. 6 cpv. 2.

Procedura

Art. 10

¹Gli interessati possono ottenere l'autorizzazione presentando alla Cancelleria comunale la licenza di circolazione del veicolo per cui la si richiede.

²A complemento di quanto previsto al cpv. 1 del presente articolo, i beneficiari di cui all'art. 5 punto 1) c. e 2) c. devono comprovare l'esatto numero di dipendenti al momento della richiesta, presentando i necessari documenti.

Tasse

Art. 11^{5 6}

¹La tassa per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in:

- ▶ Fr. 150.- annui per i residenti nel Comune (art. 5 punto 1) a. e 2) a.)
- ▶ Fr. 360.- annui per i dipendenti di aziende che operano nel territorio comunale e per i concessionari di un attracco ai porti comunali non residenti (art. 5 punto 2) d. ed e.)

³ Art. 7 – modificato RM 1406 – 8.11.2016

⁴ Art. 8 – modificato RM 1214 – 24.11.2014

⁵ Art. 11 – modificato RM 1214 – 24.11.2014 / modificato RM 1406 – 8.11.2016

⁶ Art. 11 – modificato RM 1254 – 5.11.2018



- ▶ Fr. 360.- annui per i proprietari di residenze secondarie e per le aziende operanti sul territorio comunale (art. 5 punto 1) b. e c. e 2) b. e c.)
- ▶ Fr. 100.- a stagione per i soci attivi e onorari del Tennis Club Melide (art. 5 punto 2) f.)
- ▶ Fr. 70.- settimanali o per ogni frazione inferiore⁶ per gli altri possibili beneficiari (art. 5 punto 1) d. e 2) g.)

²Qualora l'autorizzazione è rilasciata a contare dal 1° luglio, la tassa annua è ridotta al 50% degli importi citati, ad eccezione di quella stabilita per i soci attivi e onorari del Tennis Club Melide.

La tassa stabilita per i soci attivi e onorari del Tennis Club Melide è calcolata mensilmente pro rata a contare dall'inizio del mese di rilascio dell'autorizzazione.

La tassa è da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.

³La tassa nei posteggi con parchimetri collettivi è dovuta tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.00 alle 20.00 ed è stabilita in:

- Fr. 1.- per la prima ora
- Fr. 2.- per ogni ora successiva
- Fr. 5.- per quattro ore consecutive

Revoca

Art. 12

¹L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

³La revoca per motivi di ordine pubblico per un periodo superiore ad 1 mese comporta la restituzione dell'importo proporzionalmente corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

Rimedi di diritto

Art. 13⁷

¹Contro le decisioni di cui agli articoli 5, 11 e 12 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Sanzioni

Art. 14

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

²Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:

- a) la multa fino ad un massimo di Fr. 10'000.-;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

³Alla procedura di contravvenzione ed alla multa sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

⁷ Art. 13 – modificato RM 1214 – 24.11.2014



MELIDE

**Disposizioni
transitorie**

Art. 15⁸
Abrogato.

Entrata in vigore

Art. 16
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2013 e abroga l'Ordinanza municipale sui parchimetri collettivi ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

IL MUNICIPIO

RM 591 del 3.6.2013

Pubblicata agli albi comunali dal 4.6.2013 al 19.6.2013

RM 1214 del 24.11.2014

Pubblicata agli albi comunali dal 28.11.2014 al 28.12.2014

RM 1210 del 28.9.2015

Pubblicata agli albi comunali dal 30.9.2015 al 30.10.2015

RM 1406 del 8.11.2016

Pubblicata agli albi comunali dal 11.11.2016 al 11.12.2016

⁸ Art. 15 – abrogato RM 1214 – 24.11.2014

⁶ Art. 11 – modificato RM 1210 – 28.09.2015